



COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 7 del 10/02/1995
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 05/02/2003

REGOLAMENTO
COMPAGNIA BARRACELLARE DI PULA

Art.1

È costituita la Compagnia Barracellare di Pula.

Essa è organizzata in conformità alle disposizioni di cui alla R.L. 15/07/1988 n°25 ed è sottoposta alle norme del presente Regolamento.

La sede legale della Compagnia verrà determinata con il provvedimento di immissione servizio previsto al 5° comma Art.13 della L.R. 25/1988 e si compone:

1. Di un Capitano;
2. Di due Tenenti;
3. Di quattro Sottufficiali;
4. Di venti Barracelli;
5. Di un Segretario.

Art.2

1. Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare sono le seguenti:

- 1) Salvaguardare le proprietà ad essa affidate in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- 2) Collaborare, su richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
 - a) Protezione civile
 - b) Prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - c) Prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.P.R. 10/09/1982 n°915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali;
- 3) Collaborare con gli Organi statali e regionali, istituzionalmente preposti, alle attività di vigilanza e tutela delle seguenti materie:
 - Salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
 - Salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - Tutela dei parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione, strade vicinali e patrimonio naturale in genere;
 - Caccia e pesca;
 - Prevenzione e repressione degli incendi
- 4) Salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Ente Comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazioni dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

2. Le forme di collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dalla Regione Sarda vengono stabilite con il decreto interassessoriale degli Assessori Regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

3. I Componenti della Compagnia Barracellare oltre alle attività istituzionalmente loro affidate, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti con le forze di polizia dello stato quanto ne sia fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.
4. Nell'esercizio di tale attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'Autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.
5. Nelle materie di competenza della Regione Sarda indicate in precedenza, il Capitano ed i Tenenti della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme, per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. I soggetti incaricati, ai sensi del presente comma, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento rilasciato dal Sindaco dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art.3

Le violazioni alle norme relative alle materie di cui all'articolo precedente sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) L'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la Compagnia d'appartenenza;
- c) Le generalità complete del trasgressore e, nel caso di minore o persona incapace di intendere e di volere, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza dello stesso;
- d) Le eventuali generalità del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere violazione;
- e) La descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati del trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) L'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) L'annotazione di eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h) Individuazione dell'Ente (o dell'Organo) al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione e del relativo termine;
- i) La firma del verbalizzante;

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Regionale competente.

Per tutto quanto non esplicitamente scritto valgono le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n° 689.

Art.4

1. La Compagnia Barracellare ha competenza su tutto il territorio del Comune di Pula. Operazioni esterne possono essere svolte esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio del Comune.
2. Essa sarà costituita nel periodo compreso fra il 1 ° Ottobre e il 31 Dicembre, durerà in carica tre anni e si intenderà rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta e non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.
1. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia potrà essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.

Art.5

1. Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia è necessario inoltrare domanda al Sindaco dichiarando di possedere i seguenti requisiti:
 - a) Maggiore età;
 - b) Godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver subito condanne e pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - d) Non. essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituito dai Pubblici Uffici;
 - e) Assolvimento della Scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
 - f) Idoneità psico-fisica per il maneggio alle armi;
 - g) Potersi validamente obbligare;
 - h) Essere residente nel Comune di Pula da almeno un anno;
2. L' effettivo impiego in servizio del Barracello è subordinato alla produzione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, al certificato d'idoneità psico-fisica al servizio rilasciato da un Ufficiale Medico o dal Medico Provinciale, attestante i requisiti di cui al punto f);
3. Oltre ai requisiti di cui al 1° comma del presente articolo, potranno essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alle peculiarità ed alle caratteristiche delle attività e dei settori d' intervento affidati alla Compagnia.
4. Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali pur in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.
5. La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Pula.

Art.6

1. Il Sindaco, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'ultimo semestre, avvisa la popolazione che è aperto il termine per la presentazione delle domande per nomina a Capitano e componente la Compagnia.
2. In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione della Giunta Comunale provvede a designare il nominativo del Capitano.
3. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
4. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del Capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al Pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predisporre, d'intesa con il Capitano, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente articolo 5, ne delibera la costituzione.
6. Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.
7. Gli Ufficiali, nel numero indicato al precedente Art.1, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza del Segretario che redige il verbale.
8. Nel caso in cui la Compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente articolo 3, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare, a scrutinio segreto, il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'Assemblea dei Barracelli.

Art.7

Il Capitano rappresenta e dirige la Compagnia Barracellare e prende i necessari provvedimenti per il buon andamento del servizio di sorveglianza affidato alla medesima, ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.

Egli, dall'insediamento della Compagnia, disporrà le ronde per destinarle al controllo del territorio a seconda delle esigenze del servizio.

In assenza, impedimento o revoca del Capitano, la Compagnia sarà diretta dal Tenente più anziano che ne assume la piena responsabilità.

Art.8

1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 5, per essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) Avere compiuto il 25° anno di età;
 - b) Avere fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno 5 anni.

- c) Possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare.
2. Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio per un medesimo periodo, in qualità di Sottufficiale o Ufficiale nei corpi della Polizia di Stato: delle Guardie di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri.
 3. Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel Comune non operi una Compagnia Barracellare da oltre dieci anni.

Art.9

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 19.06.1979, n° 348.
2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a Barracello è priva di effetto.
3. Nel Decreto Prefettizio di nomina di Agente di Pubblica Sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del D.P.R. 19.06.1979, n° 348, il tipo di armi che i componenti delle Compagnie Barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.
4. Entro i dieci giorni, successivi alla notifica della attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.
6. Ogni componente la Compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con Decreto. Sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, l'obbligo e le modalità d'uso.
7. I componenti delle Compagnie Barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 11, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate dalla legge e durano in carica fino al completamento del triennio.

Art.10

I Barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

Art.11

I Barracelli in nessun caso possono, neanche con intenzione benevola prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti per la sorveglianza loro affidata, ne farsi sostituire.

Art.12

I Barracelli in servizio dovranno tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici.

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. I Barracelli che non adempiono ai loro doveri, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
 - b) sanzione pecuniaria;
 - c) sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla quota di utili della Compagnia, limitatamente al periodo della sospensione; l'esclusione totale del diritto alla divisione degli utili è applicata soltanto se il periodo di sospensione super i sei mesi;
 - d) esclusione dalla Compagnia.
2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.
3. La sanzione pecuniaria è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'Ufficio, per comportamento indecoroso.
4. La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto ai fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.
5. L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'Ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.
6. Il provvedimento di esclusione è deliberato dalla Giunta su proposta motivata del Capitano, dopo aver sentito l'interessato sempreché questi ne abbia fatto richiesta.
7. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa avere diritto.
8. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica alla Giunta Comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni.

Art.13

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL CAPITANO

1. Il Capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione della Giunta Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli:
3. In caso di inerzia dell'Amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 23 Ottobre 1978, n° 62.

Art.14

SOSPENSIONE CAUTELARE

1. I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento del Sindaco e revocati, se nei loro confronti, sia stata pronunciata sentenza di condanna.
2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

Art.15

NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta su conforme deliberazione della Compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.
2. Qualora nessuno dei componenti la Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il Segretario può essere designato fra persone esterne.
3. Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.
4. Ad esso è inoltre affidata la gestione di un fondo cassa di €. 516,00 per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite per il fondo economato del Comune, reintegrabile previa presentazione di un rendiconto trimestrale.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla Compagnia.

6. La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina è dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia.

Art.16

I registri barracellari sono depositati presso il Comune entro 30 giorni dalla chiusura del rendiconto annuale.

Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione della sanzione da un minimo di €2,00 ad un massimo di € 516,00, in applicazione dell'art. 106 del T.U. 383/1994 secondo le modalità previste dall'art. 107 del citato T.U.

La pubblicità dei registri barracellari è regolata dalla Legge n° 241/1990 e dal suo Regolamento di attuazione.

Art.17

Il Segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che verrà fissato dal Capitano in relazione alle esigenze stagionali.

Ha infine l'obbligo di rilasciare, dietro richiesta scritta degli interessati, copia degli atti contenuti nei registri mediante la percezione di € 0,26 per ogni pagina.

Art.18

Il Segretario, oltre agli obblighi di cui all' articolo precedente, è tenuto a compilare i seguenti registri:

- Registro del personale della Compagnia con l'indicazione delle ronde;
- Registro delle denunce e degli accertamenti d'Ufficio;
- Registro degli imputamenti e dei rifiuti;
- Registro dei danneggiati e danneggianti;
- Registro delle tenute;
- Registro delle udienze barracellari;
- Registro delle notifiche;
- Registro giornale cassa;
- Registro beni assicurati;
- Registro verbali sanzioni amministrative.

I registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato, che ne darà atto in calce al foglio seguente.

Art.19

CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE

1. La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia.
2. La gestione finanziaria della Compagnia è documentata con la tenuta, a cura del Segretario, dei registri contabili indicati nel presente Regolamento Barracellare.
3. Le entrate della Compagnia Barracellare sono costituite:
 - 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
 - 2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo art. 37 e tab. allegato A;
 - 3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del Regio Decreto 14 Luglio 1898, n°403;
 - 4) dai contributi finanziari erogati da Enti Pubblici e Privati;
 - 5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni di legge.
4. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.
5. Al 30 Giugno ed al 31 Dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.
6. Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente in materia di polizia locale.
7. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Art.20

Le funzioni di Tesoriere della Compagnia sono affidate all'Istituto di Credito cui compete la gestione valore sul fondo della Tesoreria del Comune di Pula agli stessi patti e condizioni, in quanto applicabili, che detto Istituto pratica per la gestione della Tesoreria Comunale.

ART. 21

Durante la gestione sarà corrisposta al Segretario una indennità pari alla quota del Barracello incrementata del 10%.

Art.22

1. Gli utili della gestione verranno così ripartiti:
 - 6% dell'ammontare complessivo al Capitano, quale indennità di carica;
 - 2% dell'ammontare complessivo a ciascuno dei Tenenti, sempre quale indennità di carica;
 - la quota residua va suddivisa fra tutti i Componenti (compresi, quindi il Capitano e i Tenenti) in misura proporzionale alle ronde effettuate.
2. Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato servizio effettivo, non compete alcuna quota degli utili:
3. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione degli utili tra i Barracelli a valore sui fondi di garanzia di cui al successivo articolo 35, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
4. Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

Art.23

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- 1) gli emolumenti dovuti al Segretario;
- 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- 3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare;
- 4) una somma pari all'1% dell'ammontare complessivo degli utili ogni €. 50.000,00 di incremento del fatturato rispetto a quello del 'anno precedente, da attribuirsi al Capitano quale indennità di carica.

Il rimanente sarà, sempre a giudizio della stessa Compagnia, riunita in assemblea, _ripartito fra i restanti componenti secondo quanto prescritto dal 1 ° comma del precedente articolo 19.

Art.24

1. La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da siepe, fosso od altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fomite e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.

4. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma del precedente articolo 19, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Art.25

La sanzione pecuniaria di cui alla lett. b) dell'art. 11, viene fissata in €.8,00 per la prima volta, in €.15,00 per la seconda volta e in €. 52,00 per la terza volta e dovrà essere versata al Tesoriere entro le 24 ore dalla sua applicazione.

Art.26

L'importo delle sanzioni previste dal precedente articolo, a fine esercizio, è ripartito fra tutti i Barracelli. Non partecipano alla ripartizione quei Barracelli che abbiano subito le sanzioni di cui all'articolo 24. Oltre la terza infrazione si procede all'esclusione nei modi indicati nell'articolo 12.

Art.27

Durante l'esercizio barracellare, chi intende dimettersi dalla Compagnia deve dare comunicazione di tale decisione almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio.

In tal caso al Barracello dimissionario subentra il primo degli esclusi inserito nella graduatoria depositata negli Uffici Comunali.

Art.28

Il servizio di notifica semplice viene disimpegnato dai componenti la Compagnia Barracellare con il compenso di €. 1,00, con rivalsa verso le parti, in tutti i casi in cui l'atto del Messo sia espressamente richiesto dalla Legge, e sempre quando la notifica sia effettivamente dal Messo eseguita.

Art.29

CONTROVERSIE

Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere rivolte in via amministrativa dal Sindaco.

DEL BESTIAME

Art.30

È obbligatorio la denuncia dei buoi e delle vacche, dei loro vitelli, di tori, dei cavalli, delle cavalle, dei puledri, degli asini, dei suini, è facoltativa la denuncia degli ovini e caprini tenuti in stalle o al libero pascolo nell'agro del Comune di Pula.

Qualora i proprietari dei suddetti animali intendano usufruire dei servizi della Compagnia, devono denunciarne il possesso entro il 31 Gennaio di ogni anno. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi (ai sensi della Legge 2 Agosto 1967, n°799) ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

Art.31

Il Segretario riceve le denunce e rilascia a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia e di quello in cui è stata fatta.

Art.32

Decorso il termine utile per effettuare le denunce, la Compagnia senza altro avviso procede agli accertamenti d'Ufficio nei confronti di coloro che avranno omissa la denuncia. Tutte le spese di accertamento saranno poste a carico dei medesimi che, comunque, renitenti o ritardatari, sono obbligati per l'intero premio di assicurazione. Contro gli accertamenti d'ufficio è consentito ricorrere al Sindaco entro 15 giorni dalla notifica.

Art.33

Il ritardo o rifiuto di denuncia obbliga ugualmente gli assicurati al pagamento dell'intero premio di assicurazione.

Art.34

La Compagnia può durante l'anno d'esercizio, riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà. Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro 5 giorni, sarà applicata una penale pari al 100% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni. Trascorso tale termine, alla denuncia d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente a quattro volte il premio.

Art.35

I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto le variazioni che durante l'anno avvengono nel bestiame, entro tre giorni dalla data di variazione. Allo scopo la Compagnia può eseguire tutti gli opportuni controlli.

Art.36

Il bestiame al minuto deve essere provvisto di sonagli in misura non inferiore al 10% dei capi fino a 100 capi ed al 20% per le greggi superiori ai cento capi. Per il bestiame grosso è prescritto un sonaglio a capo; sono esclusi i suini.

I trasgressori saranno assoggettati alla sanzione da un minimo di €. 2,00 ad un massimo di €. 516,00, in applicazione dell'art. 106 del T.U. 383/1934 secondo le modalità previste dall'articolo 107 del citato T.U.

per ogni capo sprovvisto di sonaglio in rapporto alle percentuali cui al precedente comma. Tali campanelli dovranno poter essere uditi a distanza superiore ai 200 mt.

Qualora venga constatato che i sonagli pur essendo nel numero prescritto sono stati manomessi in modo da impedire il normale funzionamento, verrà applicata ai trasgressori la sanzione da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 516,00, in applicazione dell'art. 106 del T.U. 383/1934 secondo le modalità previste dall'articolo 107 del citato T.U.; in caso di recidiva la sanzione va da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 516,00, in applicazione dell'art. 106 del T.U. 383/1934 secondo le modalità previste dall'articolo 107 del citato T.U.

Art.37

I proprietari di bestiame provenienti da altri Comuni hanno l'obbligo di provvedersi del pascolo necessario prima di introdurre il bestiame nel territorio Comunale.

La dimostrazione della disponibilità del pascolo, il giorno di arrivo e di partenza del bestiame dovrà essere comunicata alla Compagnia almeno 48 ore prima dell'arrivo o della partenza, al fine di stabilire l'itinerario.

I proprietari del bestiame proveniente da altri Comuni dovranno prestare valida garanzia in ragione di €3,00 a capo.

L'inadempimento al presente articolo comporta il divieto di introdurre il bestiame nel territorio Comunale e l'espulsione dello stesso nonché il pagamento di una sanzione di € 1,00 a capo.

Ogni spostamento da una zona ad un'altra dovrà essere segnalato alla Compagnia Barracellare; ogni spostamento effettuato senza segnalazione è punito con una sanzione di € 2,00 a capo.

Tale deposito cauzionale verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del Comune, dopo avere accertato l'esistenza di danni.

Art. 38

1. Il premio di assicurazione per il seguente bestiame è stabilito in ragione del 3% del valore assicurato, così come segue:

- Vacche 1° classe valore €403,00;
- Vacche 2° classe valore €336,00;
- Vacche 3° classe valore €269,00;
- Buoi da lavoro classe unica valore €336,00;
- Vitelli oltre 3 mesi di vita e fino ad 1 anno 1° classe valore €403,00;
- Vitelli oltre 3 mesi di vita e fino ad 1 anno 2° classe valore €336,00;
- Vitelli di età superiore ad 1 anno come le vacche secondo le classi indicate;
- Cavalli categoria unica valore €470,00;
- Asini categoria unica valore €134,00;

2. Il premio di assicurazione per il seguente bestiame è stabilito in ragione dell' 1% del valore assicurato, così come segue:

- Pecore e capre esclusi gli agnelli sino a 3 mesi di vita valore unico €67,00;
- Maiali di allevamento oltre i 3 mesi di età valore unico €134,00;

Art.39

La Compagnia risponde dei furti e dei danneggiamenti agli animali assicurati.

Art.40

Prima dell'introduzione nell'agro comunale di bestiame ovino, equino, caprino, suino, bovino, il proprietario è tenuto a dare comunicazione all'Autorità Comunale, la quale provvederà a rilasciare apposita autorizzazione. Detta autorizzazione è subordinata alla dimostrazione della disponibilità dei pascoli. I pascoli disponibili non dovranno essere inferiori alle superfici stabilite dalla normativa vigente. I trasgressori saranno tenuti a risarcire gli eventuali danni arrecati ai proprietari.

Art.41

Gli allevatori hanno l'obbligo di segnalare preventivamente alla Compagnia, la zona di pascolo ed ogni significativo trasferimento del bestiame fra zone non contigue. I trasgressori saranno puniti con la sanzione da un minimo di €. 2,00 ad un massimo di €. 516,00, in applicazione dell'articolo 106 del T.U. 383/1934 secondo le modalità previste dall'articolo 107 del citato T.U.

Art.42

In particolare la Compagnia risponderà dei danni che possono farsi al bestiame assicurato.

Nel periziare questi danni si terrà conto se il bestiame è curabile e se il danno produce una deformità permanente.

In questo ultimo caso se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato dalla Compagnia lo indennizzerà della differenza.

Tale indennizzo non potrà essere superiore all'80% del valore assicurato e in ogni caso il proprietario non dovrà percepire una somma maggiore del valore assicurato.

Art.43

I proprietari di terreni dati in concessione per il pascolo devono comunicare il fatto alla Compagnia che rilascerà ai contraenti attestazione scritta.

Art.44

I pascoli dati in concessione senza il visto della Compagnia o per la mancata esibizione del permesso di pascolo, comporta la sanzione da un minimo di €. 2,00 ad un massimo di €. 516,00, in applicazione dell'articolo 106 del T.U. 383/1934 secondo le modalità previste dall'articolo 107 del citato T.U.

Detto permesso deve essere esibito ad ogni richiesta dei Barracelli.

Art.45

In caso di morte quando si possa accertare che essa è avvenuta per causa naturale, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Art.46

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte a fine esercizio come previsto dalla L.R. n° 25/1981.

Art.47

Le denunce dei furti e dei danni subiti, devono essere presentate per iscritto, immediatamente. Tale denuncia non può superare le 12 ore successive dalla avvenuta conoscenza del fatto. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Art.48

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

Art.49

La Compagnia può sequestrare il bestiame rinvenuto in territorio altrui; il cui proprietario sia senza speciale permesso vistato dalla Compagnia.

La Compagnia ha il diritto di esigere dal proprietario del bestiame sequestrato le sanzioni di cui al successivo articolo 50, salvo l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

Art.50

Per il bestiame sequestrato il proprietario pagherà alla Compagnia Barracellare a titolo di sanzione:

- per ogni capo vaccino, bovino, equino e suino €. 4,00;
- per ogni capo ovino e caprino €. 2,00;

In caso di recidiva la sanzione sopra stabilita è raddoppiata e triplicata per le volte successive.

Art.51

Oltre le sanzioni di cui sopra spettano alla Compagnia Barracellare per il bestiame tenturato le spese di custodia e mantenimento come segue: • capi vaccini, bovini, equini ed asini €. 5,00;

- capi ovini e caprini €. 1,00;
- capi suini €. 2,00;

Ogni Barracello tenturante ha diritto ad una indennità di accompagnamento di €5,00.

Art.52

Il sequestro del bestiame non potrà essere impugnato trascorsi tre giorni dalla data di notifica al proprietario.

Art.53

Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica, sarà tenuto a versare a favore della Compagnia la sanzione del 100% sui diritti di tentura.

Art.54

La Compagnia, eseguito il sequestro, ha l'obbligo, qualora lo si conosca di avvisare il proprietario, sia per il pagamento della sanzione pecuniaria sia per il ritiro del bestiame.

SEMINATIVO e ORTO-FRUTTA

Art.55

Nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia e per gli anni successivi entro il 31 gennaio, è obbligatoria la denuncia delle proprietà comunali e delle case rurali fuori dell'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati e delle piantagioni di qualunque genere, dei frutti pendenti, specificati per ogni tipo di coltura, esistenti nell'agro del Comune di Pula.

Art.56

Le denunce devono essere sottoscritte dai proprietari o dai conduttori con l'indicazione dell'esatta estensione, nonché il tipo di coltura praticata o a cui è adibito ogni singolo appezzamento

Se una coltura si estende per un periodo a cavallo di due Esercizi Finanziari, la denuncia può essere eseguita due volte, pagando ogni volta una quota proporzionale ai mesi coperti da assicurazione

Art.57

A carico dei proprietari, che omettano di presentare la denuncia dei propri beni nel periodo stabilito o presentino falsa denuncia, sarà compilata una denuncia d'Ufficio.

Sarà considerata falsa la denuncia di un fondo, quella in cui il valore reale del bene assicurato risulti, per estensione e qualità, superiore di almeno di 20% a quanto dichiarato.

La Compagnia provvede alla denuncia d'ufficio, dandone avviso all'interessato, potendo introdursi nei fondi denunciati o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia per eseguire le opportune verifiche.

La denuncia d'ufficio, maggiorata del 20%, deve essere eseguita e notificata all'interessato, al quale non verrà risarcito alcun danno sino a quando non sarà regolarizzata la propria posizione.

Contro l'accertamento d'ufficio, è ammesso ricorso da presentare alla Giunta Comunale entro giorni cinque dall'avvenuta notifica.

Art.58

Non è obbligatoria la denuncia per fondi chiusi, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 02.08.1967 n° 799, e dei fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

L'obbligo di denuncia si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della L.R. 28.04.1978 n° 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'articolo 2, secondo comma del presente Regolamento.

Art.59

La Compagnia risponde di tutti i danni causati ai beni assicurati entro tutto il territorio del Comune di Pula.

Art.60

I proprietari, perché la Compagnia debba rispondere dei danni causati alle case di campagna, cancelli, recinzioni e serramenti in ferro, all'atto della denuncia debbono a loro spesa ed a mezzo di un esperto del settore, scelto d'accordo con la Compagnia far predisporre perizia dettagliata.

Art.61

Il Segretario riceve le denunce e rilascia a ciascun denunciante una polizza contenente l'indicazione del giorno della stipulazione. Decorso il termine utile per effettuare le denunce la Compagnia senza altro avviso, procederà agli accertamenti d'ufficio nei confronti di coloro che avranno omissa la denuncia.

Art.62

I proprietari sono tenuti a denunciare, per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno. In caso di mancata comunicazione la Compagnia non risponderà dei danni eventualmente causati ai proprietari. Altresì non risponde dei danni causati ai proprietari neglienti nella raccolta dei frutti maturi lasciando trascorrere i seguenti termini:

- per gli agrumi

30 maggio

| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| • per le fave, lenticchie e piselli | 30 giugno |
| • per orzo e avena in poverine | 30 giugno |
| • per grano, orzo e avena in poverine | 30 luglio |
| • per ceci e cicerchie | 31 luglio |
| • per mandorle | 15 settembre |
| • per l'uva | 30 ottobre |
| • per le olive | 31 gennaio |
| • per ortaggi di seme | 10 agosto |
| • per foraggi destinati ad altro uso | 15 agosto |
| • per i medicinali e foraggi poliennali | nessuno ¹ |

I proprietari, affittuari, mezzadri, coloni sono tenuti a denunciare tutte le variazioni di colture che si verificassero nel corso dell'esercizio.

Nell'ipotesi che durante il corso dell'esercizio si effettuasse una seconda coltura dovuta a normale rotazione agraria, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni sono tenuti al pagamento ex novo delle tasse di assicurazione. Tali tasse non sono dovute nel caso in cui la rotazione delle colture sia dovuta a cause di calamità naturali.

Art. 63

Se durante l'esecuzione di lavori di aratura e mietitura eseguiti mediante macchine agricole e bestiame, vengono danneggiati i terreni adiacenti, i responsabili saranno contravvenzionati dalla Compagnia, secondo le sanzioni di cui ai commi successivi.

La Compagnia ha l'obbligo di denunciare all'Amministrazione Comunale:

- a) chiunque durante l'irrigazione dei campi renda impraticabili strade comunali o vicinali;
- b) chiunque sarà trovato a scaricare rifiuti solidi urbani, ingombranti speciali, inerti derivanti da demolizioni, nelle strade comunali o vicinali o nelle proprietà altrui;
- c) chiunque mediante macchie o bestiame danneggi la sede stradale e le cunette delle strade comunali o vicinali.

La Compagnia per ciascuna delle violazioni di cui sopra, commina una sanzione da un minimo di €2,00 ad un massimo di €516,00, in applicazione dell'articolo 106 del T.U. 383/1934 secondo le modalità previste dall'articolo 107 del citato T. U.

Oltre ai casi sopra riportati, sono inflitte sanzioni da un minimo di € 2,00 a un massimo di € 516,00, in applicazione dell'articolo 106 del T.U. 383/1934 secondo le modalità previste dall'articolo 107 del citato T.U., anche per le seguenti infrazioni:

- per ogni erpice traversante i seminati;
- per ogni carro, carrello o mezzo traversante terreni seminati;
- per ogni carro, carrello o mezzo traversante terreni incolti in modo continuativo e senza permesso;
- per ogni trattore od altra macchina agricola con o senza attrezzi seminati;
- per ogni trattore con erpice a traino in terreno seminato;
- per ogni trattore o altra macchina agricola con o senza attrezzi in terreni incolti in modo continuativo e senza permesso;
- per ogni cavallo o giogo di buoi;
- per ogni cavallo montato traversante il seminato;

¹ Salvo eccezioni da concordare tra assicurato e Compagnia

- per ogni procedura di imballaggio eseguita senza il consenso del proprietario del terreno.

Art.64

Per tutte le cose oggetto di assicurazione è dovuta alla Compagnia un premio di assicurazione nella misura di cui all'allegata tabella.

Art.65

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti nei terreni assicurati secondo la tabella "A".

Art.66

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte a fine esercizio come previsto dalla L.R. n° 25/1981.

Art.67

La denuncia dei furti e dei danni deve essere presentata per iscritto entro e non oltre le 48 ore. In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il Segretario registra le denunce e ne dà ricevuta al denunciante.

Art.68

La Giunta Comunale fissa ogni tre anni, sentita la Commissione Comunale per l'Agricoltura le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni.

Per le riscossioni dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del R.D. 14.07.1898 n° 403.

Art.69

Se il danneggiante è noto, la Compagnia provvede a notificare, entro tre giorni dalla perizia, una copia del cartellino al danneggiato perché ne possa conseguire il rimborso e l'altra copia al danneggiante affinché provveda a risarcire il danno. I danneggianti devono pagare alla Compagnia l'importo dei danni loro attribuiti, se non contestati, entro 15 giorni dalla notifica dei cartellini di mutamento.

Nell'ipotesi di non accordo, le parti (danneggiato e danneggiante) possono entro tre giorni dalla notifica dei cartellini, chiedere l'intervento dell'Arbitro, il quale dirime la controversia avvalendosi dell'assistenza di due periti, uno per parte, così come stabilito al precedente articolo 45.

Per i danni contestati, il pagamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di definizione del relativo giudizio.

Art.70

Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.

Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un Arbitro.

L'Arbitro è nominato, su proposta della Giunta, dal Consiglio Comunale, dura in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Per poter essere nominati Arbitri occorre:

- a) possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- b) avere la residenza o l'effettiva dimora nel Comune in cui opera la Compagnia;
- c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Nella definizione delle controversie l'Arbitro è assistito e coadiuvato da due Periti, rispettivamente indicate dalle parti.

Al Perito spettano le seguenti indennità:

- per ogni perizia riguardante furti o danneggiamenti su terreni € 5,00
- per indennità di trasferta (accesso o recesso) per ogni Km. (oltre 13 Km.)²

Art.71

Oltre ai beni indicati nell'articolo 35 del R.D. 14.07.1898 n° 403, possono essere affidati in custodia alla Compagnia altri caseggiati pubblici e privati posti entro il Centro Urbano dietro compenso da stabilire con il committente.

I proprietari potranno, facoltativamente, affidare in custodia alla Compagnia stabilimenti industriali ed artigianali ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale, case di campagna di civile abitazione dietro compenso concordato tra le parti con regolare verbale redatto dal Segretario della Compagnia controfirmato dalle parti e dal Capitano. Gli introiti derivanti dalla assicurazione dei beni

di cui ai primi due commi del presente articolo sono soggetti, per una misura non inferiore al 30%, al vincolo del fondo di garanzia.

Art.72

Nei primi quindici giorni successivi alla scadenza dell'esercizio, il Segretario dovrà chiudere i singoli conti, aperti nel libro mastro, comprendendo in essi le sole partite del dare e dell'avere e stabilendo per

² 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per ogni Km percorso sino al fondo danneggiato

ciascun individuo il credito ed il debito verso la Compagnia. Verrà poi notificato l'ammontare complessivo del dare e dell'avere e la differenza a pareggio, con l'invito a presentarsi nei termini di giorni quindici dalla data della notifica, per la definizione della situazione.

Art.73

La Compagnia entro un mese dalla presentazione del conto di amministrazione dovrà deliberare sul medesimo, nonché sul conto del Tesoriere, rimettendo nei quindici giorni successivi i predetti conti all'Amministrazione Comunale per la ratifica.

Art.74

Il Segretario, entro il mese successivo alla presentazione del conto di amministrazione, farà consegna al Capitano di tutti i registri inerenti alla gestione e con tale consegna si intenderà cessato il suo servizio.

Art.75

SCIOGLIMENTO DELLE COMPAGNIE BARRACELLARI

Lo scioglimento delle Compagnie Barracellari è decretato dal Consiglio Comunale ed in caso d'inerzia ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 23 .10.1978 n° 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.

Art.76

Ai Regolamenti Barracellari si applicano le norme previste per i Regolamenti Comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. 22.05.1975 n° 480.

Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni, nonché copia degli atti relativi alla nomina del Capitano, alla costituzione e modificazione della Compagnia Barracellare, devono essere trasmessi all'Assessorato Regionale in materia di Polizia Locale, entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

Art.77

Per quanto non disposto sul presente Regolamento si osserveranno tutte le disposizioni di legge e le circolari per il funzionamento e l'istituzione delle Compagnie Barracellari.

Art.78

Le eventuali modifiche al presente Regolamento non potranno entrare in vigore durante l'esercizio, bensì all'inizio dell'esercizio successivo.

Art.79

Le presenti tariffe non sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 80

Le eventuali sanzioni, dovute per infrazioni di vario genere, elevate dai Barracelli, in violazione di Regolamenti Comunali, sono devolute nella misura del 50% alla Compagnia Barracellare.

Tali somme devono essere destinate alla copertura delle spese di gestione ed al potenziamento delle attrezzature della Compagnia.

TABELLA PREMI ASSICURATIVI

| | DESCRIZIONE BENE ASSICURATO | UNITA' DI MISURA | PREMIO UNITARIO EURO |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Seminato a qualsiasi cereale compreso il pascolo | ETTARO | 6,00 |
| 2 | Pascolo chiuso tutto l'anno | ETTARO | 3,00 |
| 3 | Pascolo aperto e boschivo perenne | ETTARO | 4,50 |
| 4 | Vigneto di uva comune coltivato ad alberello compreso il pascolo e tutti gli accessori | ETTARO | 18,00 |
| 5 | Vigneto di uva comune coltivato a spalliera o tendone compreso il pascolo e tutti gli accessori | ETTARO | 21,00 |
| 6 | Vigneto di uva da tavola coltivato a spalliera o tendone compreso il pascolo e tutti gli accessori | ETTARO | 22,00 |
| 7 | Vigneto improduttivo, compreso il pascolo e gli accessori | ETTARO | 9,00 |
| 8 | Mandorlo produttivo compreso il pascolo | ETTARO | 11,00 |
| 9 | Mandorlo improduttivo compreso il pascolo | ETTARO | 6,00 |
| 10 | Terreno a coltura fruttifera produttiva di qualsiasi genere compreso il pascolo | ETTARO | 22,00 |
| 11 | Terreno a coltura fruttifera improduttiva di qualsiasi genere compreso il pascolo | ETTARO | 6,00 |
| 12 | Colture agrumicole produttive in giardino compreso il pascolo | ETTARO | 22,00 |
| 13 | Ortaglie irrigare, pomodori, cavoli, patate, etc. comprese piante, pascolo e accessori | ETTARO COLTURA | 18,00 |
| 14 | Ortaglie irrigare, pomodori, cavoli, patate, etc. comprese piante, pascolo e accessori, in asciutto | ETTARO COLTURA | 9,00 |
| 15 | Carciofaio compreso il pascolo | ETTARO | 19,00 |
| 16 | Siepe, muro, fosso e reticolato per recinzione (facoltativa) | 100 metri | 6,00 |
| 17 | Olivo produttivo, compreso di pascolo ed accessori | ETTARO | 22,00 |
| 18 | Quercia, carrubo ed altri alberi di alto fusto compreso il pascolo | ETTARO | 6,00 |
| 19 | Serre in genere | ETTARO | 60,00 |
| 20 | Abitazioni di non residenti prive di custodia permanente | MQ. | 3,00 |
| 21 | Uffici e caseggiati adibiti a deposito attrezzature e macchinari privi di custodia permanente | MQ. | 4,00 |
| 22 | Magazzini adibiti a stoccaggio di beni e prodotti privi di custodia | MQ. | 4,00 |

per accessori dei vigneti di cui ai nn° 4-5-6-7 della presente si intendono:

- paletti a sostegno sia di canne che di legno (*cerbonisi*) o di qualsiasi altro materiale;
- il filo di ferro o di altro materiale steso a sostegno dei tralci dei cappi o dei pampini;
- tutti i paletti in ferro, legno, cemento o di qualsiasi materiale posti per lo stendimento del filo di ferro o di altro materiale, per qualsiasi tipo o sistema di coltivazione dei vigneti (ad alberello, spalliera, doppia spalliera, tendone, etc.) gli impianti di irrigazione a goccia (tubi e gocciolatoi).
- Sono esclusi i danni subiti dagli incendi.
- Per tutto quanto non contemplato nella presente tabella varranno gli accordi fra le parti.
- Per quanto concerne il punto 19 della presente tabella, si intendono assicurati solo i frutti pendenti, e dovrà essere specificata con una dichiarazione personale la data di impianto.
- Qualsiasi altro bene, struttura o altro, potrà essere assicurato, purché esista accordo consensuale tra Compagnia Barracellare cd Assicurato, sia per quanto concerne il premio assicurativo, che per quanto concerne l'indennità del risarcimento

PROSPETTO INDENNITA' DI RISARCIMENTO DEI DANNI

| DESCRIZIONE BENE ASSICURATO | UNITA' DI MISURA | <u>INDENNITA'</u> <u>PER U.M.</u> € |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Mandorle | LITRO | 0,40 |
| Grano | KG. | 0,30 |
| Orzo | “ | 0,30 |
| Avena | “ | 0,30 |
| Fave | “ | 0,30 |
| Piselli | “ | 0,35 |
| Uva da vino | “ | 0,35 |
| Uva da tavola e malvasia | “ | 0,45 |
| Angurie | “ | 0,25 |
| Meloni | “ | 0,25 |
| Patate | “ | 0,30 |
| Granturco | “ | 0,25 |
| Ortaggi vari (esclusi quelli indicati in modo specifico) | “ | 0,45 |
| Olive | “ | 0,35 |
| Agrumi in genere | “ | 0,40 |
| Pesche | “ | 0,45 |
| nespole | “ | 0,35 |
| Carciofi 1° taglio (nei mesi di novembre – dicembre – gennaio) | Cad. | 0,45 |
| Carciofi 2° taglio (nei mesi di febbraio – marzo) | “ | 0,30 |

| <u>BESTIAME STANZIALE</u> | | |
|----------------------------------|------|-----------|
| Cavalli – Bovini adulti | Capo | €. 350,00 |
| Asini – Vitelli - Puledri | “ | € 50,00 |
| Suini | “ | € 100,00 |
| Porchetti | “ | € 40,00 |

La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dell'art. 32, Legge 24. 11.1981, n° 689, riportata alla voce Ordinamento Giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 9.L. 9.06.1947 n° 530, dall'art. 3 L. 12.7.1961, n° 603, riportata alla voce sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma della citata L. 24.11.1981, n° 689. Per effetto dell'art. 10 della stessa legge l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.